



Decreto Dirigenziale n. 5 del 15/01/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06 ART. 208. AUTORIZZAZIONE PER MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (LEGNO), PRODUZIONE PELLETS E CIPPATURA DI LEGNO UMIDO DELLA DITTA FUTURELLO PELLETS S.R.L. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN VIA F. CARACCILO N. 52 NEL COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO (SA) E CONSEGUENTE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 208, del citato D. Lgs. 152/06, detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con deliberazioni di Giunta n. 2156/2004 e n.1411 del 27.07.2007, la Regione Campania ha stabilito le procedure per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con D.G.R. n. 388 del 31.07.2012 la citata D.G.R. n. 1411/07 è stata modificata;
- la ditta Futurello Pellets s.r.l., con sede legale ed impianto in via F. Caracciolo n. 52 nel Comune di Mercato S. Severino (Sa), per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi (legno), produzione pellets e cippatura di legno umido, è titolare :
 - del D.D. n. 536 del 19/12/2013, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, per l'esercizio dell'impianto in parola;
 - del D.D. n. 537 del 19/12/2013, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, per le emissioni in atmosfera;
 - del D.D. n. 217 del 14/02/2014 di modifica non sostanziale all'impianto de quo;
- in data 05/03/2014, prot. n. 0156409, la ditta Futurello Pellets s.r.l. ha fatto istanza di approvazione di modifica sostanziale relativo all'aumento della capacità produttiva attuale dell'impianto da 30 tonn/die a 200 tonn /die per le operazioni R13 ed R3;
- in data 13/11/2014 si è tenuta la Conferenza di Servizi conclusasi con parere favorevole per l'autorizzazione a realizzare la citata modifica sostanziale all'impianto e subordinando il rilascio del decreto autorizzativo all'acquisizione della seguente documentazione:
 - a) integrazione della polizza fidejussoria rapportata ai nuovi volumi trattati;
 - b) autodichiarazione di cui all'art. 89 D. Lgs. n. 159/11, resa dal legale rappresentante e dai soggetti di cui all'art. 85 comma 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater;
- nella medesima Conferenza il legale rappresentante della ditta, su richiesta del Comune di Mercato S. Severino, ha dichiarato la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto;

CONSIDERATO che:

- con D.D. n. 221 del 15/12/2014 il Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali ha escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA – VI – VAS , espresso nella seduta del 02/10/2014, il progetto di realizzazione all'impianto de quo, con la prescrizione di effettuare in fase di esercizio un'indagine fonometrica al perimetro dell'impianto;
- la ditta "Futurello Pellets s.r.l." è titolare della polizza fidejussoria n°13902 della Compagnia di Assicurazioni LIG INSURANCE S.A. con sede legale in Bucarest (Romania), a favore del Presidente della Regione Campania, con decorrenza della garanzia il 02/08/2013 e scadenza il 02/08/2024;
- in data 05/03/2014, prot. 0156409, la ditta ha presentato copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, rilasciata il 08.07.2011 dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, che saranno convogliate nella pubblica fognatura "Tronco fognario Mercato S .Severino";

PRESO ATTO che :

- in data 16/12/2014, prot. 0853202, la ditta ha trasmesso l'appendice di rettifica n. 01 alla polizza fidejussoria n. 13902, adeguata ai nuovi quantitativi, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "LIG INSURANCE S.A." con sede legale in Bucarest (Romania) a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con effetto dal 04/12/2014;
- in data 12/01/2015, prot. 0014394, la ditta presentato una ottimizzazione del sistema di emissione in atmosfera;
- in data 13/01/2015, prot. 0018370, la ditta ha trasmesso l'autocertificazione di iscrizione alla CCIAA e la dichiarazione sostitutiva che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

TENUTO CONTO che la richiesta di modifica sostanziale all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi (legno), produzione pellets e cippatura di legno umido della ditta Futurell Pellets s.r.l. è accoglibile anche ai fini del conseguente esercizio, atteso che le modifiche non alterano la struttura edilizia ed impiantistica inizialmente autorizzata con D.D. n. 536 del 19/12/2013, ma riguardano esclusivamente un incremento della potenzialità dell'impianto che passa 30 t/die a 200 t/die per le operazioni R13 e da 9,5 t/die a 160 t/die per le operazioni R3;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 2156/2004;
- la D.G.R.C. n. 1411/2007;
- la D.G.R.C. n. 388/2012;
- la D.G.R.C. n. 83/2012;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

APPROVARE il progetto di modifica sostanziale così come licenziato dalla Conferenza di Servizi del 13/11/2014.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Futurello Pellets s.r.l.**, amministratore unico sig. Ragosa Agostino, alla realizzazione di modifica sostanziale con il relativo esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di pellets e cippatura di legno umido, ubicato nel Comune di Mercato S. Severino (Sa) in via F. Caracciolo n. 52, distinto in Catasto del Comune di Mercato S. Severino (Sa) al foglio 14 particella 765, per una superficie di mq 3.615,00, consistente nell'aumento della capacità produttiva dell'impianto da 30 t/die a 200 t/die per le operazioni R13 e da 9,5 t/die a 160 t/die per le operazioni R3, così come riportati nella seguente nuova tabella:

CER	DESCRIZIONE	Peso Specifico	QUANTITA' MASSIMA TRATTABILE							
			R13				R3			
		t/mc	t/g	mc/g	t/a	mc/a	t/g	mc/g	t/a	mc/a
03.01.01	scarti di corteccia e sughero	0,30	5	16,7	1565	5216,7	1,00	3,33	313,0	1.043,3
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	0,45	30	66,7	9390,0	20866,7	30,0	66,67	9390,0	20866,7
03.03.01	scarti di corteccia e legno	1,00	15	15	4695,0	4695,0	9,0	9	2817,0	2817,0
15.01.03	imballaggi in legno	0,80	15	18,8	4695,0	5868,8	15,0	18,75	4695,0	5868,8

17.02.01	legno	0,90	5	5,6	1565,0	1738,9	5,00	5,56	1565,0	1738,9
20.02.01	rifiuti biodegradabili	0,60	90	150,0	28170,0	46950,0	70,0	116,67	21910,0	36516,7
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	0,80	40	50,0	12520,0	15650,0	30,0	37,50	9390,0	11737,5
	Totali		200	322,6	62600	100986	160	257,47	50080	80588,81

PRECISARE che:

- la presente autorizzazione all'esercizio dell'impianto ha durata fino al **02/08/2023**, salvo disdetta del contratto di locazione dell'immobile, nel qual caso la ditta è tenuta a comunicare la predetta disdetta all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- la modifica sostanziale di che trattasi riguarda l'aumento della capacità produttiva, come da tabella sopra riportata, senza cambiare il ciclo di lavorazione e restando immutata la struttura impiantistica;
- la quantità massima stoccabile di rifiuti, in ogni momento, così come indicato nella D.G.R.C. n.1411/07, non deve essere superiore a 1 mc per ogni 4 mq. di superficie;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la ditta dovrà trasmettere annualmente, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento;
- la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica ed in materia di antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

EVIDENZIARE che il presente provvedimento, sostituisce D.D. n. 537 del 19/12/2013 ed include l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto con la previsione delle misure di cui alla documentazione prodotta il 12.01.2015, prot. 14394, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, con i seguenti punti di emissione:

Camino	Sostanze	Concentrazione	Flusso di massa	Classe
E1	Polveri	15,0 mg/Nmc	0,45 kg/h	II
P1	Polveri	1,5 mg/Nmc	-	II

- con le seguenti prescrizioni:
- I rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- E' fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
- Effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
- Le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- E' fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- E' fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- Demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C. l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento. alerno, che avrà cura di trasmettere attestazione di regolarità dello stesso.

EVIDENZIARE, altresì, che ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, il presente provvedimento include anche l'autorizzazione agli scarichi dell'impianto nella pubblica fognatura "Tronco fognario Mercato S .Severino", in particolare direttamente quelli delle acque nere provenienti dai servizi igienici e previa diseolazione le acque meteoriche di piazzale e delle coperture, con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Parte II – Fognatura e depurazione e del Disciplinare per lo scarico delle acque nella pubblica fognatura (delibera di C.d.A. dell'Ente d'Ambito del 18/9/2008 n. 16);
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione, agli elaborati grafici e descrittivi;
- rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che il Gestore impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento;
- conformità del sistema complessivo dello scarico agli elaborati grafici e descrittivi allegati al progetto presentato in data 05/03/2014, prot. 0156409;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;

- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforati, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*
- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
- c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura e/o corpo idrico superficiale;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
- il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

PRECISARE, altresì, che nel ciclo produttivo non vengono impiegate acque di processo.

FAR PRESENTE che:

- con il presente provvedimento si intende revocato il D.D. n. 537 del 19/12/2013, rilasciato ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, in quanto sostituito dal presente provvedimento;
- avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Futurello Pellets s.r.l., con sede legale in via F. Caracciolo n. 52 nel Comune di Mercato S. Severino (Sa).

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Mercato S. Severino, all'Amministrazione Provinciale di Salerno per i controlli previsti dall'art. 197 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all'A.R.P.A.C Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta